



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 12/12/2025

OGGETTO: Destinazione proventi sanzioni amministrative al Codice della Strada anno 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		X
ZAMBOLIN ANTONIO	Assessore	Si		X

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. 64 del 12/12/2025

OGGETTO: Destinazione proventi sanzioni amministrative al Codice della Strada anno 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

1. l'art. 208 del d.lgs. 285 del 1992, nuovo Codice della Strada, CdS, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010, il quale, a far data dal 13.08.2010, stabilisce i seguenti vincoli di spesa:
 - al comma 4 che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 [regioni, province, comuni] debba essere destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - al comma 5-bis che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
 - al comma 5 che gli enti citati determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4;
2. l'art. 142 del medesimo codice della Strada, il quale:
 - al comma 12-ter, impone agli enti proprietari di strade, tra cui i Comuni, di destinare le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti di velocità alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
 - al comma 12-quater stabilisce termini e modalità per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle somme riscosse da ciascun ente ai sensi dei citati artt. 142 e 208 del CdS;

CONSIDERATO che per l'anno 2026 le entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. riferite all' articolo 208 sono quantificabili in euro 22.000,00, mentre non sono previste entrate per sanzioni riferite all'art. 142;

VISTO l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel Bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei Lavori Pubblici rendiconto annuale;

RITENUTO che occorre pertanto, fin d'ora, determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dall' art. 208 del Codice della strada, per la loro iscrizione al Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTI e richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile dell'Area amministrativa Finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di destinare, per gli anni 2026 - 2027 - 2028, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 208 del d.lgs. 30.04.1992 n. 285, così come modificato dalla legge 120/2010, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, come da prospetto allegato "A" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le destinazioni previste per gli anni 2027 e 2028 potranno essere oggetto di revisione in sede di approvazione dei bilanci 2027/2029 e 2028/2030;
4. di dare atto che non sono previste entrate per sanzioni riferite a violazioni di cui all'art. 142 del d.lgs. 30.04.1992 n. 285;
5. di iscrivere le previsioni suddette nello schema di Bilancio 2026/2028;
6. di dare atto che il prospetto allegato "A" costituisce allegato al bilancio di previsione 2026/2028, ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. 267/2000;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. n. 142, comma 12-quater, del Codice della Strada, in via informatica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio 2025, una relazione in cui saranno indicati, con riferimento all'anno in corso, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'art.142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

8. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 12-quater, la percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze;
9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
11. di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti esecutivi di rispettiva competenza.

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia